

## Statuto dell'Associazione "Banda Cittadina di Palmanova"

### ARTICOLO 1

#### *Costituzione*

E' costituita l'Associazione denominata "Banda Cittadina di Palmanova", un'organizzazione non lucrativa e apartitica con sede in Palmanova (Udine), frazione Jalmicco, in via Oberdan n.1.

### ARTICOLO 2

#### *Oggetto e scopo*

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, l'attività principale consiste nel:
  - Promuovere iniziative atte a favorire lo studio della musica e lo sviluppo artistico e culturale degli associati;
  - Organizzare scuole di musica aperte a persone di ogni età;
  - Organizzare e/o partecipare a manifestazione ed esibizioni musicali pubbliche e private.
2. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se ad esse strettamente connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

### ARTICOLO 3

#### *Patrimonio ed entrate dell'Associazione*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati, dagli avanzi di gestione.

Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

1. quote annuali, fissate dall'assemblea, a carico dei soci;
2. contributi da soci;
3. contributi previsti dalle leggi in vigore a carico dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune;
4. sovvenzioni da parte di Enti Pubblici o Privati;
5. donazioni ed elargizioni diverse.

I versamenti possono essere di qualsiasi entità sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi ripetibili in nessun caso, né in caso di morte, di recesso e di esclusione del socio. Nessuno può richiedere il rimborso di quanto versato all'Associazione, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione.

### ARTICOLO 4

#### *Socio ordinario, benemeriti, sostenitori*

I soci possono essere ordinari, benemeriti o sostenitori.

1. sono soci ordinari dell'associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza e che versano annualmente la quota sociale. In particolare possono aderire all'Associazione tutti i cittadini di buona condotta morale che hanno attitudine e passione per la musica e che hanno interesse a

- far progredire l'associazione per il raggiungimento dei fini che si prefigge. Per l'iscrizione dei soci minorenni è necessario il consenso dei genitori;
2. sono soci benemeriti tutti i suonatori che aderiscono all'Associazione e partecipano alle esibizioni della "Banda Cittadina di Palmanova". Le loro prestazioni sono gratuite.
  3. sono soci sostenitori le persone che hanno un'elargizione "una tantum" oppure donano strumenti musicali o altro materiale utile all'associazione.

I soci maggiorenni hanno tutti lo stesso diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie e possono essere eletti nel Direttivo, nel Collegio Sindacale o nel Collegio dei Probiviri.

## ARTICOLO 5

### *Adesione, recesso, esclusione*

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno di osservare lo Statuto.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla associazione stessa; tale recesso ha efficacia immediata dal momento in cui tale domanda è stata inviata.

In presenza di inadempienze agli obblighi verso l'Associazione, il socio può esserne escluso con delibera del Consiglio Direttivo. L'effetto è immediato alla notifica del provvedimento e tale decisione deve essere motivata; nel caso che l'escluso non condivida le motivazioni può appellarsi al Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto e in questo caso l'efficacia è sospesa sino alla decisione del Collegio.

## ARTICOLO 6

### *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Aderenti all'Associazione;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Sindaci;
- Il Collegio dei Probiviri.

L'elezione degli Organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà e partecipazione all'elettorato attivo e passivo, e dalla stessa non consegue alcun compenso. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

## ARTICOLO 7

### *Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno – entro il mese di marzo – per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. Essa inoltre:

1. provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
2. provvede all'elezione del Collegio dei Sindaci;
3. provvede alla nomina del Collegio dei Proviviri;
4. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
5. delibera sulle modifiche al presente Statuto;
6. delibera su argomenti di straordinaria amministrazione che non siano di competenza del Consiglio Direttivo;
7. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale.

La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno cinque aderenti o da almeno tre Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante invito scritto 10 giorni prima della riunione ai soci contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

Deve esserci anche l'affissione nella sede sociale dello stesso invito almeno dieci giorni prima della riunione.

L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea che esamina uno dei primi quattro punti sopra elencati è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, mentre per le modifiche statutarie, per argomenti straordinaria amministrazione, per deliberare lo scioglimento, la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio ad altra associazione è necessaria la presenza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea rappresenta 'universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano anche i soci assenti o dissenzienti al rispetto delle decisioni assunte. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro socio, e ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza di entrambi, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro socio.

## ARTICOLO 8

### *Consiglio Direttivo*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri, ed elegge al suo interno il Presidente ed il Vice-Presidente. I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso dà luogo alla sua co-optazione. Il Consigliere co-optato dura in carica fino alla seguente Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato. Chi venga eletto in luogo di Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre convocare l'Assemblea per la sua rielezione.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1. elezione nel suo seno del Presidente e del Vice-Presidente;
2. nomina del Segretario-Cassiere;
3. la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
4. la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto a consuntivo;
5. l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che hanno violato le norme statutarie;
6. la nomina degli insegnanti di musica (sentita l'Assemblea dei soci) di cui uno con funzioni di Direttore della Banda;
7. l'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
8. l'ammissione degli allievi che ne facciano domanda e in questo senso il Consiglio Direttivo deve provvedere all'istruzione musicale e all'inserimento nel corso musicale, previo benessere dell'insegnante.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da 3 Consiglieri o dal Collegio dei Sindaci. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta, contenente luogo, data, ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare almeno 3 giorni prima dell'adunanza. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da parte di un altro membro del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redigono verbali e il Presidente risponde della sua conservazione.

## ARTICOLO 9

### *Il Presidente*

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte a terzi e anche in giudizio. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria

amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve, per riferire circa l'attività compiuta, contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura, con l'aiuto del Segretario-Cassiere, la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Il Presidente firma la corrispondenza e gli atti sociali.

#### ARTICOLO 10

##### *Il Vice-Presidente*

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

#### ARTICOLO 11

##### *Il Segretario-Cassiere*

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura, assieme al Presidente, la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro Soci. Come cassiere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, cura la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Il Segretario-Cassiere viene nominato dal Consiglio Direttivo e può essere anche scelto dall'Assemblea tra i non soci se non ci sono soci in capo amministrativo-contabile ed il suo mandato scade comunque con quello del Direttivo.

#### ARTICOLO 12

##### *Collegio dei Sindaci*

Il Collegio dei Sindaci si compone di uno (1) membro effettivo e di uno (1) supplente (soci o non soci) che durano in carico tre anni e sono rieleggibili. Ha l'obbligo di vigilare sull'osservanza dello Statuto, delle deliberazioni sociali, di accertare la regolare tenuta della contabilità e di verificare che alle risultanze di questa corrispondano i bilanci presentati all'Assemblea. Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e redige verbale tenuto a cura del Presidente del Collegio. Predispose una relazione sul bilancio consuntivo che viene letta all'Assemblea assieme alla documentazione predisposta dal Direttivo.

#### ARTICOLO 13

### *Collegio dei Proviviri*

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri, eletti dall'Assemblea e scelti preferibilmente tra persone con ottimi requisiti morali. Durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Proviviri ha il compito di comporre eventuali controversie che possono sorgere tra i soci, oppure tra i soci ed il Consiglio Direttivo, o anche tra insegnanti, collaboratori e organi statutari.

### ARTICOLO 14

#### *Bilancio consuntivo e preventivo*

Gli esercizi dell'Associazione iniziano il primo gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo economico-finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dalla Associazione a spese del richiedente.

### ARTICOLO 15

#### *Avanzi di gestione*

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione, che vanno a costituire il Fondo di Dotazione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano effettuate per legge.

### ARTICOLO 16

#### *Scioglimento*

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

### ARTICOLO 17

#### *Legge applicabile*

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nei Libri I del Codice Civile e, in subordine, alla norme contenute nei Libri V del Codice Civile.